

<<Repertorio numero 1188

Raccolta numero 672

**ATTO DI SCISSIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

Il 22 (ventidue) novembre 2004 (duemilaquattro).

In <Genova, Salita di Santa Caterina civico dieci interno sei>.

Davanti a me <PAOLO TORRENTE, Notaio in Genova,> iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari,>

è presente

- il prof. avv. <<Enrico Zanelli, nato a Napoli (NA) il 1932 (mille novecentotrentadue), domiciliato per la carica in Genova, Via Leonardo Montaldo 2, docente universitario, nella dichiarata sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società>> <<"AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.", con sede in Genova (GE), Via Leonardo Montaldo 2, col capitale sociale di Euro 21.186.830,00 interamente versato, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova numero 03783930104.>> <Detto Componente, della cui identità di persona io Notaio sono certo, rinuncia con il mio assenso, all'assistenza dei testimoni.>

PREMESSO

- che con deliberazione dell'assemblea straordinaria in data 30 luglio 2004 (come da verbale in atti del Notaio Paolo Torrente di Genova, repertorio notarile numero 747/429, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Genova 2 il 5 agosto 2004 al numero 100551), depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova il 5 agosto 2004, protocollo numero 32577 ed iscritto in data 6 agosto 2004), è stata deliberata, mediante approvazione del relativo progetto depositato nel Registro delle Imprese di Genova in data 21 luglio 2004, protocollo numero 27441 ed iscritto in pari data, inserto con tutti i suoi allegati sotto la lettera "A" al precitato verbale in data 30 luglio 2004 in atti del Notaio Paolo Torrente, la scissione parziale della "AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A." diretta a scorporare da essa il ramo aziendale con i relativi elementi patrimoniali relativo a gestione, progettazione, manutenzione e valorizzazione degli immobili e delle altre infrastrutture e impianti inerenti al trasporto pubblico locale (impianti civili e tecnologici, elettrici ed elettronici, impianti filoviari, apparati del sistema di monitoraggio, obliteratrici, emettitrici automatiche ed altri, con esclusione dell'attività di manutenzione degli impianti del metrò, delle funicolari e degli ascensori); manutenzione e preparazione degli autobus (inclusa l'attività di gestione del relativo magazzino ricambi e materiale di consumo); organizzazione e gestione delle attività di sorveglianza, guardianaggio e portierato di immobili ed impianti; gestione delle attività relative alla prevenzione e protezione dei rischi dell'ambien-

te di lavoro; studi di mercato; studi, ricerche e progettazione di soluzioni di mobilità, sviluppo di sistemi e tecnologie innovative; servizi di staff necessari per amministrazione, finanza, acquisti, personale, legale etc., attribuendolo alla costituenda società beneficiaria denominata "AZIENDA MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI GENOVA S.p.A.", rimanendo alla società scissa l'altro ramo di azienda relativo alla realizzazione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) remunerati dal contratto di servizio e dagli introiti tariffari, con la proprietà degli autobus e la manutenzione del metrò, degli ascensori e delle funicolari;

- che nulla osta all'attuazione della scissione stessa, essendo decorso senza opposizioni il termine previsto dall'articolo 2503, primo comma del Codice Civile, richiamato dall'articolo 2506-ter ultimo comma di detto Codice;

- che è stata espletata la procedura di cui all'articolo 47 della Legge 29 novembre 1990 numero 428 nei confronti delle Organizzazioni Sindacali;

- che la precitata assemblea straordinaria del 30 luglio 2004 ha dato mandato al Comparente, con ogni più ampio potere e facoltà, per stipulare l'atto pubblico unilaterale di scissione e per dare esecuzione alle deliberazioni assunte dalla stessa assemblea.

Tutto ciò premesso e confermato il Comparente, agendo nella indicata sua qualità ed in esecuzione della deliberazione assembleare sopra richiamata, stipula e fa constare quanto segue:

Primo

La società "AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI S.P.A." con sede in Genova, Via Leonardo Montaldo 2, col capitale sociale di Euro 21.186.830,00, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova numero 03783930104, in esecuzione del progetto di scissione di cui in premessa, viene scissa parzialmente mediante costituzione della società "AZIENDA MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI GENOVA S.p.A." con sede in Genova, con indirizzo che, ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova, si indica in Via Leonardo Montaldo 2, capitale di Euro 3.900.000,00 e attribuzione alla stessa del ramo aziendale, con i relativi elementi patrimoniali, relativo a gestione, progettazione, manutenzione e valorizzazione degli immobili e delle altre infrastrutture e impianti inerenti al trasporto pubblico locale (impianti civili e tecnologici, elettrici ed elettronici, impianti filoviari, apparati del sistema di monitoraggio, obliterate, emettitrici automatiche ed altri, con esclusione dell'attività di manutenzione degli impianti del metrò, delle funicolari e degli ascensori); manutenzione e preparazione degli autobus (inclusa l'attività di gestione del relativo magazzino ricambi e materiale di consumo); organizzazione e gestione delle attività di sorveglianza,

guardianaggio e portierato di immobili ed impianti; gestione delle attività relative alla prevenzione e protezione dei rischi dell'ambiente di lavoro; studi di mercato; studi, ricerche e progettazione di soluzioni di mobilità, sviluppo di sistemi e tecnologie innovative; servizi di staff necessari per amministrazione, finanza, acquisti, personale, legale etc.

Gli elementi patrimoniali che vengono trasferiti alla società beneficiaria sono quelli descritti sub 5 (cinque) nel progetto di scissione allegato sotto la lettera "A" al citato verbale dell'assemblea straordinaria della società scissa in data 30 luglio 2004 in atti del Notaio Paolo Torrente di Genova, mentre le "disposizioni in tema di trasferimento degli elementi patrimoniali alla società beneficiaria e degli elementi patrimoniali rimasti alla società scissa" risultano sub 6 (sei) nel progetto di scissione sopra ricordato.

Al riguardo il Comparsente fa constare che sub 5.2, sub 5.4 e sub 6.1 del progetto di scissione risulta testualmente quanto segue:

"5.2. Essendo gli elementi patrimoniali oggetto di scissione relativi ad un complesso aziendale in funzionamento, la loro consistenza potrà variare nel tempo in dipendenza dell'attività svolta. In ragione di ciò, le eventuali differenze tra il patrimonio netto della società beneficiaria alla data di effetto della scissione e quello iniziale della stessa, verranno compensate tra le società mediante corresponsione di crediti e debiti ed eventualmente mediante conguaglio in denaro o in natura. A tale proposito, si stabilisce che entro sei mesi dalla data di decorrenza degli effetti della scissione si provvederà alla verifica della situazione patrimoniale ed entro i successivi sei mesi alla regolarizzazione.".

"5.4. Si precisa che resteranno a beneficio o a carico della società scissa, fino alla data di decorrenza degli effetti della scissione, gli utili o le perdite della gestione del ramo aziendale oggetto di trasferimento.".

"6.1. Le immobilizzazioni saranno trasferite con le ipoteche, i privilegi, le servitù e in genere con gli oneri ad esse connessi. Saranno inoltre trasferite con tutti i loro accessori e pertinenze senza alcuna garanzia per vizi, difetti o mancanza di qualità, nelle condizioni in cui si troveranno alla data degli effetti della scissione.".

Tutti gli elementi patrimoniali dell'attivo e del passivo non indicati quale oggetto di trasferimento alla società beneficiaria rimangono in capo alla società scissa, con la precisazione che eventuali elementi patrimoniali attivi e passivi di sopravvenuta conoscenza non attribuibili in base a quanto emerge sub 5 (cinque) nel progetto di scissione, sono da considerarsi destinati alla società scissa o alla beneficiaria cui, rispettivamente, residua o è attribuito il ramo aziendale al quale ineriscono; qualora l'applicazione di tale criterio

non consenta l'attribuzione di taluni elementi patrimoniali, gli stessi sono da considerarsi restati in capo alla società scissa.

Secondo

Giusta le risultanze della già richiamata delibera assunta dall'assemblea straordinaria della società scissa in data 30 luglio 2004, viene dato atto che:

a) il patrimonio netto di euro 4.058.868,67 trasferito alla "AZIENDA MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI GENOVA S.p.A." è così formato:

- Capitale sociale euro 3.900.000,00;
- Riserva per ammortamenti anticipati per euro 95.903,29;
- Riserva disponibile per euro 62.965,38;

b) le numero 390.000 azioni da 10,00 euro cadauna, costituenti il capitale sociale della società beneficiaria sono attribuite tutte al Comune di Genova, con sede in Genova, Via Garibaldi 9, codice fiscale 00856930102, unico azionista della società scissa.

Il Consiglio di Amministrazione della qui costituita beneficiaria è autorizzato ad emettere, intestare e consegnare le azioni in parola;

c) la società scissa riduce il proprio capitale sociale da euro 21.186.830,00 (ventunmilionecentoottantaseimilaottocentotrenta virgola zerozero) ad euro 17.223.209,00 (diciassettemiliduecentoventitremiladuecentonove virgola zerozero) mediante annullamento di 76.740 (settantaseimilasettecentoquaranta) azioni di valore pari ad euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) cadauna. Il nuovo capitale sociale della società scissa è pertanto costituito da 333.460 (trecentotrentatremilaquattrocentosessanta) azioni di valore nominale unitario 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) euro. La stessa riduce altresì la Riserva per Ammortamenti anticipati per euro 95.903,29, importo equivalente alla corrispondente posta del patrimonio netto ricostituita nella società beneficiaria. La società scissa attribuisce infine la differenza di euro 655,62 alla Riserva disponibile;

d) la società beneficiaria "AZIENDA MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI GENOVA S.p.A." è retta dallo statuto composto di numero ventisette articoli quale allegato sotto la lettera "E" al più volte citato verbale dell'assemblea straordinaria del 30 luglio 2004 (a seguito delle modifiche e integrazioni richieste dall'unico azionista), statuto che qui nuovamente si allega sotto la lettera "A";

d/1) il primo esercizio sociale della beneficiaria si chiuderà il trentuno dicembre duemilaquattro;

d/2) fino a diversa deliberazione dell'assemblea il Consiglio di Amministrazione della beneficiaria è composto di numero cinque membri e per i primi tre esercizi, come da indicazione avuta dal Sindaco pro-tempore di Genova, ne sono componenti i

Signori:

- Giuseppe Profiti, nato a Catanzaro il mille-
novemosessantuno, residente in Rapallo (GE),
.....
....., codice fiscale ;
- Arcangelo Maria Merella, nato a Genova il
millenovecentocinquantatre, residente in Genova,
.....
....., codice fiscale ;
- Enrico Musso, nato a Genova il milleno-
vecentosessantadue, residente in Genova,
.....
....., codice fiscale ;
- Angelo Sani, nato a Genova millenovecentocin-
quantuno, residente in Genova,
.....
....., codice fiscale ;
- Marco Vezzani, nato ad Ancona il millenovecen-
toquarantanove, residente in Genova, , codice
fiscale ;

tutti cittadini italiani.

Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato il
Signor Giuseppe Profiti, pre nominato.

I poteri all'interno del Consiglio verranno attribuiti in sede
di prima riunione del Consiglio stesso;

d/3) il Collegio Sindacale della beneficiaria per i primi tre
esercizi, come da indicazione avuta dal Sindaco pro-tempore di
Genova, è composto dai Signori appresso indicati, tutti in
possesso dei requisiti di legge:

- Pietro Perfumo, nato a Genova il millenovecen-
toquarantasei, residente in Genova, , codice
fiscale , iscritto nel Registro dei Revisori
contabili con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale n. 31 bis del 21 aprile 1995, presidente;
- Adriano Bagnera, nato a Genova il millenovecen-
tocinquantatre, residente in Genova, , codice
fiscale , iscritto nel Registro dei Revisori
contabili con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale n. 31 bis del 21 aprile 1995, Sindaco effettivo;
- Waldemaro Flick, nato a Genova millenovecento-
quarantanove, residente in Genova, ,
codice fiscale , iscritto nel Registro dei
Revisori contabili con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 28 settembre 1999, Sindaco effettivo;
- Francesca De Gregori, nata a Genova il mil-
lenovecentosessantanove, residente in Genova,
.....
....., codice fiscale , iscritta nel Registro
dei Revisori contabili con provvedimento pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale n. 98 del 18 dicembre 1998, Sindaco supplente;
- Marcella Turtulici, nata a Genova il mil-
lenovecentosessantaquattro, residente in Genova,
.....
....., codice fiscale , iscritta
nel Registro dei Revisori contabili con provvedimento pubbli-

cato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995, Sindaco supplente; tutti cittadini italiani.

L'emolumento annuo dei Sindaci viene fissato nella misura minima indicata dalla tariffa dei Dottori Commercialisti; d/4) viene modificato l'articolo sei, primo comma, dello statuto sociale della società scissa, per cui il nuovo testo dell'articolo 6 in parola risulta essere il seguente:

"Articolo 6

Capitale sociale

6.1. Il capitale sociale è fissato in Euro 17.223.209,00 ed è suddiviso in numero 333.460 (trecentotrentatremilaquattrocentsessanta) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 51,65 (cinquantuno/sessantacinque) cadauna.

6.2. Il capitale sociale dovrà essere detenuto in misura complessivamente non inferiore al 51% dal Comune di Genova o da una Società il cui capitale e' posseduto in maggioranza dal Comune di Genova.".

Il testo dello statuto sociale della società scissa, aggiornato con la modifica all'articolo sei che precede, già allegato sotto la lettera "D" al più volte citato verbale di assemblea straordinaria in data 30 luglio 2004, viene inserito a questo atto sotto la lettera "B".

Terzo

Il Componente prof. avv. Enrico Zanelli, nella qualità, dichiara:

- che tra gli elementi patrimoniali che vengono trasferiti dalla società scissa alla società beneficiaria, sono compresi:
a) gli immobili e/o le porzioni immobiliari già di proprietà della società scissa, descritti con i dati catastali e con i loro confini nelle numero trentatre schede descrittive che, in unico allegato, vengono inserite a questo atto sotto la lettera "C" (dandosi atto, per quanto possa occorrere, che la numerazione delle stesse non segue numeri progressivi).

Con riferimento agli immobili denominati "Officina Guglielmetti" (inclusa l'area "ex Chiarella") ed "Area Campi", che restano nella titolarità della società scissa, viene attribuito alla società beneficiaria un diritto di opzione - da esercitarsi a suo esclusivo giudizio ed in ogni tempo - per l'acquisto della proprietà dei beni in oggetto, al prezzo già in oggi fissato nel "valore di libro" che gli immobili avranno alla data dell'esercizio del diritto di opzione stesso;

b) i beni mobili di cui all'elenco che viene inserito a quest'atto sotto la lettera "D";

c) le partecipazioni in società risultanti dal documento che viene inserito a questo atto sotto la lettera "E";

- che i dipendenti della società scissa il cui rapporto di lavoro viene trasferito alla società beneficiaria sono quelli di cui all'elenco che viene inserito a questo atto sotto la lette-

ra "F".

Quarto

Il Comparente prof. avv. Enrico Zanelli, nella qualità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 numero 445, consapevole delle responsabilità, anche penali, cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o reticenti, dichiara, con riferimento alle vigenti norme in materia edilizia ed urbanistica:

- che ai sensi della legge 23 dicembre 2000 numero 338 articolo 43 comma 6, poiché la società scissa è interamente controllata dal Comune di Genova, la società è esonerata dall'obbligo di comprovare la regolarità urbanistico-edilizia prevista dagli articoli 17, 18, 40 e 41 della Legge 28 febbraio 1985 numero 47, attestando nel contempo per tutti i fabbricati in oggetto la regolarità urbanistico-edilizia con riferimento alle date di costruzione di cui alle singole schede allegate e la destinazione urbanistica risultante dai documenti allegati alle singole schede nelle quali vi siano terreni, con precisazione che non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici;

- che la costruzione dei fabbricati in Comune di Genova, Via Piacenza civico sessantotto (di cui alla scheda numero 35 dell'allegato "C" al presente atto) è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967 e che in detti fabbricati sono state eseguite opere per le quali, in relazione alla domanda di sanatoria numero C. - 11692, presentata al Comune di Genova Edilizia Privata - in data 1° aprile 1986, è stata rilasciata concessione in sanatoria numero 32251 con provvedimento del detto Comune in data 8 agosto 2001;

- che la costruzione del fabbricato in Comune di Genova, Via Bartolomeo Bianco civico uno (di cui alla scheda numero 36 dell'allegato "C" al presente atto) è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967.

Quinto

In relazione al disposto dell'articolo 2501 ter del Codice Civile, richiamato dall'articolo 2506 bis, viene fatto constare che nessun particolare vantaggio è riservato a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione e che non esistono trattamenti riservati a particolari categorie di soci.

Sesto

La scissione di cui al presente atto e tutto quanto ad essa relativo, compresa la costituzione della società beneficiaria, avrà effetto dall'ultima delle iscrizioni di questo atto nel Registro delle Imprese di Genova.

Viene dato mandato al legale rappresentante pro-tempore della società beneficiaria, con la facoltà di sostituzione, perchè abbia a compiere tutti gli atti che si rendessero necessari od opportuni per far constare nei confronti di chiunque l'avvenuto trasferimento per scissione di cui al presente atto, con

facoltà di stipulare, occorrendo anche in unione con i legali rappresentanti pro-tempore della società scissa, ogni atto identificativo, rettificativo od integrativo che si rendesse necessario.

Settimo

Tutte le spese del presente atto o inerenti o conseguenti alla sua esecuzione sono a carico della società beneficiaria.

Si invocano, in quanto applicabili, le agevolazioni previste dall'articolo 118 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (esenzione dalle imposte di bollo, di registro, ipotecaria, catastale e ogni altra imposta, spesa, tassa o diritti di qualsiasi specie o natura).

Il Comparsante dispensa me Notaio dal dare lettura di tutti gli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza.

<Io Notaio, richiesto, ho ricevuto questo atto, che ho letto al Comparsante, il quale, da me interpellato, lo approva.

Quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio, occupa quindici facciate intere e parte della sedicesima di tre fogli.

FIRMATO: ENRICO ZANELLI

PAOLO TORRENTE notaio (Sigillo)>>

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Genova autorizzata con provv. prot. 17119 del 16 maggio 2002 del Ministero delle Finanze - Dip. delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Genova.

Atto registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Genova 2 il 23 novembre 2004